



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

DOTT. CARLO PESSINA
DOTT. CARLO BAJARDI
DOTT. CORRADO BOLLO
DOTT. ANDREA PESSINA

PROF. AVV. MAURIZIO IRRERA
PROF. DOTT. GILBERTO GELOSA

Casale Monferrato, 9 gennaio 2023

CIRCOLARE DI STUDIO N.1/2023

Oggetto: Legge di Bilancio 2023 – novità di interesse fiscale

La legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cosiddetta legge di Bilancio 2023) è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e contiene alcune misure di interesse per le imprese e le famiglie che elenchiamo sinteticamente.

Limiti ai trasferimenti di denaro contante

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'obbligo di trasferimento di denaro tramite strumenti tracciabili è elevato da euro 2.000 ad euro 5.000.

Pertanto, possono essere trasferiti contanti, senza l'interposizione di banche, sino all'importo di euro 4.999,99.

Credito d'imposta per il "caro bollette"

E' prorogato anche per il primo trimestre 2023, nelle seguenti misure:

- Gas: 45% del costo della materia prima
- Energia: 35% del costo dell'energia, purchè la potenza installata sia almeno di 4,5 kW.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione con imposte o contributi previdenziali sino al 31 dicembre 2023.

Credito d'imposta per l'acquisto di carburante nel settore dell'agricoltura

E' prorogato anche per il primo trimestre 2023 il credito del 20% sull'acquisto di carburanti per autotrazione e per il riscaldamento di serre per le imprese esercenti attività agricola ed agrimeccanica.

Regime forfettario

Dal 2023 la soglia di ricavi che consentono l'accesso e la permanenza nel regime forfettario (art. 1 commi 54-89 della legge 190/2014) è elevata ad euro 85.000 all'anno (in precedenza euro 65.000).

E' anche stabilito che chi supera la soglia di 100.000 lascia il regime forfettario nel medesimo periodo d'imposta (con applicazione immediata dell'IVA a partire dall'operazione che supera il limite); chi,

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Via Mellana n.17
Tel. 0142/455 701
Fax 0142/455 698

20123 MILANO (MI)

Via Victor Hugo n. 4

www.pbbstudio.it



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

invece, supera quella di 85.000, ma non quella di 100.000, esce dal regime dal periodo successivo al superamento.

Case ecologiche (classe A o B)

E' introdotta una detrazione IRPEF del 50% dell'IVA pagata per l'acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è fruita in 10 rate annuali di pari importo.

Agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani sotto i 36 anni

E' estesa al 31 dicembre 2023 l'agevolazione che prevede l'**esonero** da imposta di registro e da imposta ipotecaria e catastale in relazione all'acquisto a titolo oneroso della "prima casa", a condizione che l'acquirente non abbia compiuto 36 anni ed abbia un **ISEE non superiore a euro 40.000**. In caso di acquisto soggetto ad IVA (che in ogni caso deve essere pagata al fornitore), all'acquirente competerà un credito d'imposta pari all'IVA pagata, utilizzabile in compensazione con debiti tributari in sede di dichiarazione dei redditi o con modello F24.

L'eventuale finanziamento erogato allo stesso soggetto per l'acquisto della prima casa è **esente** dall'imposta sostitutiva, attualmente pari allo 0,25% della somma mutuata.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli

E' prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'esenzione ai fini IRPEF e relative addizionali dei redditi dominicali ed agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).

L'esenzione riguarda le imprese individuali e i soci delle società semplici agricole.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Riguardo ai beni immobili non utilizzati come beni strumentali è ammessa l'assegnazione agevolata ai soci delle società di persone e di capitali ovvero la trasformazione in società semplice, con il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'8%.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è pari alla differenza fra il valore di mercato del bene (che può essere rappresentato dal mero valore catastale) ed il costo fiscalmente riconosciuto.

L'assegnazione dovrà essere deliberata entro il prossimo 30 settembre 2023.

Alle stesse condizioni, entro il 31 maggio 2023, è possibile estromettere dai beni dell'impresa gli immobili strumentali dell'imprenditore individuale.

Contabilità semplificata – limiti di ricavi

Dal 1° gennaio 2023 il limite di ricavi che consente di optare per la tenuta della contabilità semplificata è elevato da euro 400.000 ad euro 500.000 per le imprese esercenti attività di prestazioni di servizi e da euro 700.000 ad euro 800.000 per le imprese esercenti altre attività.

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Via Mellana n.17
Tel. 0142/455 701
Fax 0142/455 698

20123 MILANO (MI)

Via Victor Hugo n. 4

www.pbbstudio.it

E-MAIL: carlo.pessina@pbbstudio.it - carlo.bajardi@pbbstudio.it - corrado.bollo@pbbstudio.it - andrea.pessina@pbbstudio.it



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Non sono cambiati, al momento, i limiti per optare per le liquidazioni trimestrali dell'IVA, che rimangono fissati rispettivamente ad euro 400.000 e ad euro 700.000.

Rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni

Sono riproposte le agevolazioni fiscali introdotte dagli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001 in tema di rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni.

In particolare, viene nuovamente consentito alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di rivalutare il valore fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate e dei terreni, posseduti alla data del **1° gennaio 2023**, al di fuori del regime di impresa.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo fiscale, il valore determinato mediante apposita perizia di stima redatta da un professionista abilitato, tramite l'assolvimento di **un'imposta sostitutiva del 16%** del valore di perizia sia per le partecipazioni, sia per i terreni.

L'imposta sostitutiva è conteggiata sull'intero nuovo valore delle partecipazioni e dei terreni risultante dalla perizia di stima.

I maggiori valori, così rideterminati, saranno assunti (in luogo del costo storico) come base di riferimento per il calcolo della plusvalenza che si determinerà a seguito della eventuale successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione (o terreno) rivalutato.

A tal fine, **entro il termine del 15 novembre 2023**, occorrerà che:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

Per i soggetti che si sono già avvalsi in passato di leggi sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, è prevista la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione 2023 quella già versata in precedenza.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere eseguito per intero entro il 15 novembre 2023 ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima entro il 15 novembre 2023 e le successive entro il 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025, con applicazione degli interessi del 3% annuo.

Tregua fiscale

1. Definizione agevolata degli avvisi bonari relativi ai periodi 2019, 2020 e 2021, con applicazione delle sanzioni del 3% (anziché 10%) e la possibilità di rateizzare sino a 20 rate trimestrali (5 anni), anziché 8 rate.
2. Regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate sino al periodo 2021, sanando eventuali errori con il pagamento delle sanzioni in misura di 1/18 del minimo.

15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Via Mellana n.17
Tel. 0142/455 701
Fax 0142/455 698

www.pbbstudio.it

20123 MILANO (MI)
Via Victor Hugo n. 4



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

3. Definizione degli avvisi di accertamento già notificati e non ancora impugnati nonché di quelli notificati entro il 31 marzo 2023 con il pagamento delle sanzioni in misura di 1/18 del minimo (anziché 1/3);
4. Definizione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023, in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane con il pagamento del 100% della sola imposta;
Se, prima del 1° gennaio 2023, il ricorso è già stato iscritto a ruolo ovvero vi sono state pronunce delle Commissioni Tributarie, l'importo da pagare è così ridotto:
- 90% dell'imposta, se il ricorso è stato iscritto in primo grado;
 - 40% dell'imposta, se è stata depositata pronuncia favorevole al contribuente in primo grado;
 - 15% dell'imposta, se è stata depositata pronuncia favorevole al contribuente in secondo grado;
 - 5% dell'imposta, se il ricorso è pendente in Cassazione e l'Agenzia è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni, è definibile con il pagamento del 15% della sanzione se è stata depositata sentenza favorevole al contribuente oppure con il 40% della sanzione in tutti gli altri casi.

L'istanza di definizione ed il pagamento della somma dovuta devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2023; se l'importo dovuto supera euro 1.000, è possibile chiedere una rateizzazione fino a 20 rate trimestrali ed, entro il 30 giugno 2023, è necessario pagare soltanto la prima rata.

Non sono definibili le liti pendenti con altri enti, quali, ad esempio, i Comuni (IMU) ovvero l'Agenzia Entrate Riscossione.

5. Cancellazione automatica delle cartelle di importo sino ad euro 1.000, limitatamente a ruoli affidati dall'Agenzia delle Entrate o dagli enti previdenziali (INPS – INAIL) all'Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2015.

Il debito residuo deve essere considerato per ogni singolo carico a ruolo comprensivo di capitale, sanzioni ed interessi: è dunque possibile che una cartella di importo complessivo superiore ad euro 1.000, ma comprendente due o più carichi anche di importo singolarmente inferiore ad euro 1.000 sia completamente o parzialmente cancellata.

La cancellazione dei crediti di altri enti (ad esempio, quelli per tributi comunali) non si verificherà qualora l'ente creditore, con delibera entro il 31 gennaio 2023, stabilisca di non applicarla. Se, invece, sarà applicata, essa riguarderà soltanto le sanzioni e gli interessi, fermo restando che il debito per imposta e spese di riscossione resterà dovuto.

6. Rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all'Agente della Riscossione sino al 30 giugno 2022.

Sarà possibile pagare entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure sino al massimo di 18 rate il solo capitale per imposte, quindi con l'esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali ed aggi.

Sulla rateizzazione di applicano gli interessi del 2% annuo.



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Sono comprese anche le cartelle per sanzioni diverse da quelle tributarie (ad esempio quelle del Codice della strada), ma, in tal caso, saranno esclusi solo gli interessi e l'aggio.

L'intenzione di procedere alla definizione deve essere comunicata all'Agenzia Entrate Riscossione mediante apposita dichiarazione telematica da inviare entro il 30 aprile 2023, scegliendo contestualmente il numero di rate in cui si intende pagare.

La rateizzazione prevede le prime due rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023, mentre le restanti con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.

La rottamazione delle cartelle relative a crediti di altri enti (ad esempio, quelli per tributi comunali) si verificherà soltanto se l'ente creditore, con delibera entro il 31 gennaio 2023, stabilisca di applicarla.

Credito d'imposta ordinario sugli investimenti in beni strumentali nuovi e immateriali

Per gli acquisti di beni strumentali **nuovi** (anche mediante leasing) e di beni immateriali effettuati fra il **1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 era riconosciuto un credito d'imposta pari al 6% del costo**, con l'esclusione di alcuni beni (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori (gli autocarri sono, invece, ammessi al beneficio; beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% annuo; i fabbricati e le costruzioni).

Il credito non è stato esteso ad acquisti eseguiti a partire dal 1° gennaio 2023.

Rimane però fermo che potranno godere del credito d'imposta previsto per gli acquisti avvenuti nel 2022 i beni per i quali, entro la data del 31 dicembre 2022, il relativo ordine risultava essere accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, a condizione che la consegna effettiva avvenga entro il prossimo 30 giugno 2023.

Credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali nuovi "Industria 4.0"

La legge finanziaria per il 2022 aveva già previsto per le imprese una **proroga del bonus investimenti Industria 4.0 sino al 2025** con una progressiva riduzione dell'entità dei crediti riconosciuti.

Tutto ciò non è stato modificato dalla legge di bilancio 2023.

Dunque, mentre nel periodo 2022 il credito era stato riconosciuto in misura del 40%, per gli acquisti successivi posti in essere **dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2025** (ovvero con consegna entro il 30 giugno 2026, a condizione che, prima del 31 dicembre 2025, sia stato accettato l'ordine da parte del fornitore e sia avvenuto il pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo totale) saranno riconosciuti i seguenti crediti:

- **20%** per investimenti sino a 2,5 milioni
- **10%** per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni;
- **5%** per investimenti tra i 10 e i 20 milioni;
- nulla per investimenti superiori a 20 milioni.

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Via Mellana n.17
Tel. 0142/455 701
Fax 0142/455 698

20123 MILANO (MI)

Via Victor Hugo n. 4

www.pbbstudio.it

E-MAIL: carlo.pessina@pbbstudio.it - carlo.bajardi@pbbstudio.it - corrado.bollo@pbbstudio.it - andrea.pessina@pbbstudio.it



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

E' anche confermato che in relazione agli investimenti in beni per i quali il fornitore abbia accettato l'ordine entro il 31 dicembre 2022 ed, entro la stessa data, sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicherà comunque il credito previsto per gli investimenti 2022, purché la consegna avvenga **entro il 30 settembre 2023** (termine così prorogato dalla legge di bilancio 2023).

Ne consegue che tali beni, ancorché consegnati nei primi nove mesi del 2023 potranno ancora fruire del più consistente credito d'imposta previsto per il 2022 e, precisamente:

- 40% per investimenti sino a 2,5 milioni
- 20% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni;
- 10% per investimenti tra i 10 e i 20 milioni;
- nulla per investimenti superiori a 20 milioni.

Si rammenta che le caratteristiche tecniche dei beni materiali ammessi al credito Industria 4.0 sono fissate nell'allegato A alla legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232) e nella successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 marzo 2017.

Ne sono esclusi i fabbricati, le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e ciclomotori, i beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% ed altri particolari beni delle industrie alimentari, delle industrie dell'energia e dei trasporti e telecomunicazioni.

Rimane confermato sino al 31 dicembre 2023 anche il credito d'imposta del 20%, sino al tetto massimo di costi ammissibili di euro 1.000.000, per l'acquisizione di **software** connessi ai beni materiali ammessi al bonus industria 4.0 e compresi nell'elenco **allegato sub B)** alla legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Per gli acquisti di software eseguiti nel 2024 la percentuale è ridotta al 15% del costo, mentre per gli acquisti posti in essere nel 2025 è ridotta al 10% del costo, fermo restando il limite massimo di spesa di euro 1.000.000.

L'investimento nei beni ammessi al credito speciale Industria 4.0 deve essere accompagnato da una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o perito industriale che attesti che il bene ha i requisiti richiesti dalla legge e che è stato interconnesso al sistema aziendale; a differenza dal passato non è richiesto il giuramento del perito.

Nel caso in cui il costo unitario dei beni acquistati non superi euro 300.000, la perizia può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa; si ritiene che la perizia debba essere rilasciata prima della fine del periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale.

Del credito d'imposta possono beneficiare anche le imprese che operano nel regime forfettario ex legge n. 190/2014.

Il credito non concorre a formare la base imponibile delle imposte sui redditi né dell'IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni e sarà utilizzabile in compensazione con il modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione con il sistema aziendale dei beni ad alta tecnologia (allegato A e B della legge 232/2016).

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Via Mellana n.17
Tel. 0142/455 701
Fax 0142/455 698

20123 MILANO (MI)

Via Victor Hugo n. 4

www.pbbstudio.it

E-MAIL: carlo.pessina@pbbstudio.it - carlo.bajardi@pbbstudio.it - corrado.bollo@pbbstudio.it - andrea.pessina@pbbstudio.it



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie, restauro di facciate, interventi volti al risparmio energetico e *superbonus*

Già la legge di bilancio 2022 aveva prorogato sino al **31 dicembre 2024** le detrazioni del **50%** (fruibile in 10 anni) sulle spese di **recupero edilizio ordinario** (ristrutturazione o manutenzione straordinaria) degli edifici abitativi sino ad euro 96.000 per ogni unità e le detrazioni del 50%- 65% sulle spese per **interventi volti al risparmio energetico** eseguiti in edifici di qualunque tipo (principalmente installazione di cappotti isolanti sulle superfici esterne, sostituzione di impianti di climatizzazione, sostituzione degli infissi).

Sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 competerà la detrazione del 36% con il tetto di euro 48.000.

E' stata estesa sino al **31 dicembre 2025** la detrazione del 75% sulle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche su fabbricati già esistenti di ogni tipo (anche strumentali), purchè i lavori rispettino i requisiti previsti dal decreto del Ministero Lavori Pubblici n. 236 del 1989.

La detrazione è utilizzabile in cinque anni e compete nel limite di spesa di euro 50.000 per gli edifici singoli o di euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità appartenenti al condominio (30.000 se le unità condominiali siano più di otto).

Non è prorogata la detrazione sulle spese per il **restauro delle facciate** di edifici di ogni tipo; pertanto, le spese sostenute nel 2023 per opere sulle facciate potranno rientrare nell'agevolazione generica prevista per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici abitativi (detrazione del 50% nel limite di spesa di euro 96.000).

Il "**superbonus 110%**" è invece prorogato, ma con alcune limitazioni notevoli:

- a) Per interventi "trainanti" su case unifamiliari è prorogato nella misura del 110% solo per i lavori già in corso al 30 giugno 2022 e limitatamente alle spese sostenute entro il **31 marzo 2023**, purchè entro il 30 settembre 2022 fosse stato completato almeno il 30% dell'opera.
- b) Per i nuovi interventi "trainanti" su case unifamiliari la detrazione è ammessa nella misura del 90% solo per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**, a condizione che il reddito familiare dell'esecutore non superi euro 15.000.
- c) Per interventi "trainanti" sulle parti comuni dei condomini o su edifici composti da due a quattro unità distintamente accatastate di un unico proprietario o in comproprietà indivisa oppure per interventi su singole unità immobiliari all'interno di un condominio, la detrazione è confermata in misura del **90%** soltanto per le spese sostenute sino al **31 dicembre 2023**; successivamente la detrazione diminuisce al **70%** per le spese sostenute nel **2024** ed al **65%** per le spese sostenute nel **2025**.
- d) Possono mantenere la detrazione del 110% **le spese sostenute nel 2023** dai condomini che approvato con delibera condominiale i lavori prima del 18 novembre 2022 e che abbiano presentato la CILAS (comunicazione di inizio lavori) entro il 31 dicembre 2022 oppure che abbiano deliberato i lavori nel periodo 19-24 novembre ed abbiano presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022; in ogni caso per le spese sostenute nel 2024 e 2025 competerà la detrazione del 70% e del 65%.

15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Via Mellana n.17
Tel. 0142/455 701
Fax 0142/455 698

20123 MILANO (MI)
Via Victor Hugo n. 4

www.pbbstudio.it

E-MAIL: carlo.pessina@pbbstudio.it - carlo.bajardi@pbbstudio.it - corrado.bollo@pbbstudio.it - andrea.pessina@pbbstudio.it



STUDIO PESSINA BAJARDI BOLLO

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

La detrazione delle spese ammesse al *superbonus* dovrà essere fruita in 4 anni.

Anche gli interventi “trainati” subiranno la medesima riduzione della detrazione prevista per quelli “trainanti” a seconda dell’anno di sostenimento della spesa.

Bonus mobili e del bonus verde

Il **bonus mobili** (per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad un immobile in precedenza ristrutturato) era già stato prorogato dalla legge di bilancio 2022 per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 ed è stato mantenuto.

Sono state precisate le classi energetiche a cui devono appartenere gli elettrodomestici ammessi al bonus: forni non inferiori alla classe A, lavatrici/asciugatrici/lavastoviglie non inferiori alla classe E, frigoriferi e congelatori non inferiori alla classe F.

La detrazione è confermata in misura del 50% della spesa, ripartita in 10 rate annuali, nel seguente limite massimo di spesa:

per l’anno 2022: euro 10.000

per l’anno 2023: euro 8.000 (elevato rispetto al limite di 5.000 inizialmente stabilito)

per l’anno 2024: euro 5.000.

E’ confermato che la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio precedente a quello di acquisto dei mobili finalizzati ad arredare l’edificio ristrutturato.

Il **bonus verde** è mantenuto per gli anni 2023 e 2024 in misura del 36% sulla spesa massima di euro 5.000 all’anno. Si rammenta che non è oggetto di agevolazione la semplice manutenzione del giardino, ma deve trattarsi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private o della realizzazione di recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, di coperture a verde o giardini pensili”.

Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e chiarimento sui temi illustrati.

Distinti saluti

**Studio
Pessina Bajardi Bollo**

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Via Mellana n.17
Tel. 0142/455 701
Fax 0142/455 698

20123 MILANO (MI)

Via Victor Hugo n. 4

www.pbbstudio.it

E-MAIL: carlo.pessina@pbbstudio.it – carlo.bajardi@pbbstudio.it – corrado.bollo@pbbstudio.it - andrea.pessina@pbbstudio.it